Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 maggio 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8020** - Semestrale L. **4510**
Trimestrale L. **2510** - Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8020** - Semestrale L. **4510**
Trimestrale L. **2510** - Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 luglio 1954, n. **1530.**

Autorizzazione all'accettazione della donazione allo Stato, da parte del comune de L'Aquila, di un terreno sito in quella città.

N. 1530. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione allo Stato da parte del comune de L'Aquila del terreno di mq. 1184, sito in quella città al corso Federico II, riportato in catasto alla particella 1337, foglio 101.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 96. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 ottobre 1954, n. **1531.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, ad acquistare un'area fabbricabile sita in Livorno.

N. 1531. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare un'area fabbricabile, della estensione di mq. 355 circa, sita in Livorno in via della Coroncina, da destinarsi alla costruzione di alloggi per i propri dipendenti.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 107. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 dicembre 1954, n. **1532.**

Estinzione della Cassa scolastica del Ginnasio statale di Savigliano ed erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Savigliano (Cuneo).

N. 1532. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Ginnasio statale di Savigliano viene estinta e la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Savigliano (Cuneo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 108. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° marzo 1955, n. 337.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Suore Benedettine di San Giovanni Evangelista, in Lecce.

N. 337. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Suore Benedettine di San Giovanni Evangelista, in Lecce, ed il Monastero medesimo viene autorizzato ad accettare le donazioni disposte dalle suore Della Ratta, Rogliani e Miglietta, nonchè le eredità disposte dalle germane Clementina ed Elena Freuli e Potì Annita Zemira.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 103. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° marzo 1955, n. 338.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, in Casteggio (Pavia).

N. 338. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, in Casteggio (Pavia) e la medesima viene autorizzata ad accettare la donazione disposta da Giulio Dabusti consistente in un fabbricato.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio. n.* 105. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1955, n. 339.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata della Beata Vergine Immacolata, in località Taverna delle Noci della frazione Ponticelli del comune di Napoli.

N. 339. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1955. col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 2 gennaio 1925, integrato con dichiarazione 5 luglio 1954, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria curata della Beata Vergine Immacolata, in località Taverna delle Noci della frazione Ponticelli del comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 93. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1955, n. 340.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Vergine, in località Iunchi del comune di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria).

N. 340. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno. viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gerace (Reggio Calabria) in data 6 settembre 1948, integrato con postilla 25 novembre 1954 e con altro decreto 7 luglio 1954, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Vergine, in località Iunchi del comune di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia anzidetta, ed il Beneficio parrocchiale di Santa Maria Vergine viene autorizzato ad accettare il legato disposto dal fu Catalano Domenico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 104. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1953, relativo alla nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia per il triennio 1954-1956;

Ritenuto che l'avv. Carlo Villani, componente di detto Consiglio quale esperto in materie amministrative, ha rassegnato, per motivi di salute, le dimissioni dall'incarico, e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il sig. Mazzucchi Augusto avv. Mario, esperto in materie amministrative, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia, in sostituzione dell'avv. Carlo Villani, dimissionario per motivi di salute.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Napoli, addì 16 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1955
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 337. — TEMPESTA

(2262)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada che dalla provinciale Amerina, presso la località San Lorenzo, va alla comunale Alviano-Alviano Scalo, presso la stazione ferroviaria di Alviano, in provincia di Terni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 8 aprile 1953, n. 42, con la quale il Consiglio provinciale di Terni ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada che dalla provinciale Amerina, presso la località San Lorenzo, va alla comunale Alviano-Alviano Scalo presso la stazione ferroviaria di Alviano;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 14 dicembre 1954, n. 2394;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada che dalla provinciale Amerina, presso la località San Lorenzo, va alla comunale Alviano-Alviano Scalo, presso la stazione ferroviaria di Alviano, in provincia di Terni, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1955
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 128

(2349)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località denominata « Monte Ardizio », sita nell'ambito del comune di Pesaro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 maggio 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località denominata « Monte Ardizio », sita nell'ambito del comune di Pesaro;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Pesaro senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta, oltre a costituire un interessante quadro naturale per il caratteristico aspetto della rupe che dalle ultime propaggini del Monte Ardizio scendono sul mare a breve distanza dalla costa, offre dei punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si godono vedute particolarmente interessanti verso Pesaro, verso il mare e verso Fano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Pesaro, delimitata dalla strada nazionale - confine tra le particelle catastali 1/11 - 9/10 - tratto della strada comunale di Montegranaro tra le particelle 8/10 - strada tra le particelle 7/61 - 7/62 - 26/62 - 43/62 - 44/47 - 44/48 - 46/48 46/77 - 75/48 del foglio 49 e prolungamento sino alla strada panoramica di Monte Ardizio - strada panoramica di Monte Ardizio sino all'incrocio con la strada comunale di Saiano - strada comunale di Saiano ivi compresa la particella 41 del foglio 57 - confine tra le particelle 12/13 del foglio 65 - 36/13 - 36/35 strada che taglia la particella 36 tra 35 e 55 - confine tra 55/36 - 55/119 - 56/119 - 56/68 - 60/68 - 64/68 - 64/119 - 63/119 - 66/86 - 67 - 86 - 103/86 - strada vicinale Fosso Seiore - confine tra le particelle 105/104 e fosse Seiore, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Pesaro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 aprile 1955

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
JERVOLINO

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
TERRANOVA

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

Estratto del verbale dell'adunanza del 22 maggio 1953

Oggi 22 maggio 1953, previa regolare comunicazione diramata dalla Soprintendenza ai monumenti delle Marche, si è riunita in Pesaro alle ore nove presso la sede dell'Amministrazione provinciale, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro, costituita con decreto del Ministero della pubblica istruzione, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento, sul seguente ordine del giorno:

1) *Omissis*;
2) PESARO - Monte Ardizio, località panoramica;
3) Varie.

(*Omissis*).

La Commissione passa quindi al secondo argomento: PESARO - Monte Ardizio, località panoramica.

Viene data lettura di parte del verbale della Commissione — riunione del 21 giugno 1951 — ove è trattata la questione in argomento rinviata allora per la mancanza della planimetria della località.

Detta planimetria, approntata dalla Amministrazione comunale di Pesaro, è ora oggetto di esame della Commissione.

L'arch. Pacini riassume il pensiero espresso nelle precedenti, sulla opportunità di comprendere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Pesaro il tratto del terreno che dalla strada nazionale, all'interno, comprende la strada comunale panoramica di Monte Ardizio.

Dopo dettagliata discussione, nel corso della quale il presidente Ugolini espone il suo pensiero circa il futuro sviluppo turistico della località, e l'ispettore forestale riferisce sull'interesse della rupe e sui lavori di ricostruzione eseguiti dall'Ispettorato, la Commissione, sentito anche il parere favorevole del sindaco di Pesaro, delibera alla unanimità di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Pesaro, ai sensi dell'art. 1 (n. 3 e 4) legge 29 giugno 1939, n. 1497, la località denominata Monte Ardizio, così delimitata:

strada nazionale - confine tra le particelle catastali 1/11 - 9/10 - tratto della strada comunale, di Montegranaro tra le particelle 8/10 - strada tra le particelle 7/61 - 7/62 - 26/62 - 43/62 - 44/47 - 44/48 - 46/77 - 75/48 del foglio 49, e prolungamento sino alla strada panoramica di Monte Ardizio - strada panoramica di Monte Ardizio sino all'incrocio con la strada comunale di Saiano - strada comunale di Saiano ivi compresa la particella 41 del foglio 57 - confine tra le particelle 12/13 del foglio 65 - 36/13 - 36/35 strada che taglia la particella 36 tra la 35 e 55 confine tra 55/36 - 55/119 - 56/119 - 56/68 - 60/68 - 64/68 - 64/119 - 63/119 - 66/86 - 67/86 - 103/86 - strada vicinale Fosso Seiore, confine tra le particelle 105/104 e fosso Seiore, come dalla allegata planimetria.

La località ha importante interesse per il caratteristico aspetto della rupe che dalle ultime propaggini del Monte Ardizio scendono sul mare a breve distanza dalla costa e parallelamente ad essa lungo la strada nazionale adriatica e come zona panoramica, frequentata dal pubblico, dalla quale si godono vedute verso Pesaro, verso il mare e verso Fano.

Per detta località, su richiesta del sindaco di Pesaro, la Commissione fa voti perchè con urgenza venga richiesta al Ministero della pubblica istruzione, l'autorizzazione a redigere un piano paesistico.

(*Omissis*).

(2298)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1955.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 27 dicembre 1945, con il quale, tra l'altro, è stato provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo nella persona del sig. Dialma Bastanzetti;

Viste le dimissioni dalla carica, presentate dal predetto sig. Bastanzetti;

Considerata l'opportunità di un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta Camera di commercio, industria e agricoltura, anche in dipendenza dei mutamenti, verificatisi nel tempo, nella situazione economica e sindacale della provincia di Arezzo;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo è sciolta.

Il Prefetto di Arezzo disporrà, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detto organo.

Art. 2.

A presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo, è nominato l'avvocato Antonio Niccolai.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 aprile 1955

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
MEDICI

(2296)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Seoma Motneac di Iakob, nato a Ismail (Romania) il 16 gennaio 1910, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciatogli dalla Università di Milano in data 20 dicembre 1933, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1932-1933.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(2302)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di San Giovanni Incarico

Con decreto Ministeriale 29 aprile 1955, n. 792, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di San Giovanni Incarico, approvato con decreto Ministeriale 31 luglio 1948 e prorogato con il decreto Ministeriale 31 luglio 1950, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(2300)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Orsogna

Con decreto Ministeriale 29 aprile 1955, n. 512, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Orsogna, approvato con decreto Ministeriale 28 gennaio 1949 e prorogato con il decreto Ministeriale 26 gennaio 1951, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(2301)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinvio della VII Fiera nazionale del vino di Lecce

In data 26 aprile ultimo scorso il comitato promotore della Fiera nazionale del vino di Lecce, ha comunicato che, nel 1955, non avrà luogo la settima edizione della manifestazione, che avrebbe dovuta tenersi in Lecce dal 23 maggio all'8 giugno 1955.

(2356)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1955, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle Ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna Ditta indicati.

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione				Decreto Presidenziale liquidazione indennità				Ammontare indennità
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale		Data	Registrazione alla Corte dei conti			
						N.	Data		Data	Reg. Agricoltura		
										N.	Foglio	lire
	Opera nazionale per i combattenti											
1	MOSCATELLI Elisa fu Nicola maritata FARINA	Eboli	81.72.60	1681	3-10-52	276 s. o.	28-11-52	4- 2-55	29- 3-55	6	115	6.356.016 —
	Ente Puglia e Lucania											
2	CAIONE Nicola di Giovanni Nicola	Foggia	67.49.47	1712	3-10-52	278 s. o.	1-12-52	4- 2-55	29- 3-55	6	110	9.815.648,80
3	CARANO Vito fu Francesco	Palagianello	38.92.75	2277	19-11-52	295 s. o. 3	20-12-52	4- 2-55	29- 3-55	6	111	2.685.994 —
4	IATTA Michele fu Francesco	Bitonto	24.48.60	2477	29-11-52	4 s. o.	7- 1-53	4- 2-55	29- 3-55	6	112	7.219.209 —
5	TUPPUTI-SCHINOSA Tommaso fu Giuseppe	Andria	330.77.11	2157	19-11-52	294 s. o. 4	19-12-52	4- 2-55	29- 3-55	6	113	30.189.484 —
6	ZEZZA Carlo di Michele	Cerignola	16.30.01	2183	19-11-52	294 s. o. 4	19-12-52	4- 2-55	29- 3-55	6	114	1.652.827 —

Roma, addì 15 aprile 1955

Visto, p. *Il Ministro*: COBIANCHI

(2097)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 21.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1960)	1932	16.750 —	Scaroni Gemma e Luciano fu *Alfredo*, minori sotto la patria potestà della madre Ceresini Ermengarda detta' Ermellina fu Francesco vedova Scaroni, dom. a Brescia.	Scaroni Gemma e Luciano fu *Alcardo*, minori ecc. come contro.
Id.	1933	16.750 —	Scaroni Gemma fu *Alfredo*, minore ecc. come sopra.	Scaroni Gemma fu *Aleardo*, minore ecc. come contro.
Id.	1934	16.750 —	Scaroni Luciano fu *Alfredo*, minore ecc. come sopra.	Scaroni Luciano fu *Aleardo*, minore ecc. come contro.
P. Ric. 3,50 % Serie 8ª	14120	175 —	Scaroni Gemma fu *Alfredo*, minore ecc. come sopra.	Scaroni Gemma fu *Aleardo*, minore ecc. come contro.
P. Ric. 3,50 % Serie 59ª	14121	35 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Ric. 3,50 % Serie 105ª	14122	35 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Ric. 3,50 % Serie 94ª	14123	70 —	Scaroni Luciano fu *Alfredo*, minore ecc. come sopra.	Scaroni Luciano fu *Aleardo*, minore ecc. come contro.
P. Ric. 3,50 % Serie 95ª	14124	175 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Ric. 3,50 % Serie 62ª	14153	175 —	Scaroni Gemma e Luciano fu *Alfredo*, minori ecc. come sopra, con usufrutto a favore di Ceresini Ermengarda detta Ermellina fu Francesco vedova Scaroni.	Scaroni Gemma e Luciano fu *Aleardo*, minori ecc. come contro.
P. Ric. 3,50 % Serie 95ª	14154	35 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Ric. 3,50 % Serie 106ª	14155	35 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	261072	3.850 —	Fiorenza *Irene* di Ida, moglie di *Nocelli* Angelo di Giulio, dom. a Morro d'Alba (Ancona), vincolata per dote.	Fiorenza *Egle-Irene* di Ida, moglie di *Nuccelli* Angelo, ecc. come contro.
Id.	421389	2.100 —	Come sopra	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 aprile 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(2063)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 24.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 125 — Data: 15 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Mammone Domenico fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 106 — Data: 13 ottobre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Bonelli Giuseppe fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 200 — Data: 17 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Mora Maria Concetta Lucia fu Michele — Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 — Data: 29 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: De Angelis Giovanni di Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativo: 1 — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 aprile 1955

(2248) *Il direttore generale*: DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 7 maggio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,78
1 dollaro canadese	»	632 —
1 franco svizzero	»	145,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,40

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 2417/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 30 maggio 1935, n. 1382.R/Gab., con cui alla signorina Kommis Anna fu Giuseppe, nata a Castelrotto il 14 settembre 1905, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Commisi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 9 febbraio 1955 dalla predetta signorina Commisi Anna, in atto residente a Castelrotto;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto 763/Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 30 maggio 1935, numero 1382.R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome delle persone sottoindicate viene ripristinato nella forma tedesca di Kommis:

Commisi Anna fu Giuseppe e fu Gasser Anna, nata a Castelrotto il 14 settembre 1905;

Commisi Carlo di Commisi Anna, nato a Castelrotto il 18 ottobre 1934;

Commisi Bruno di Commisi Anna, nato a Castelrotto il 13 novembre 1937.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni Ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 18 aprile 1955

Il Vice commissario del Governo
SANDRELLI

(2250)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quindici posti di veterinario provinciale aggiunto in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti addì 19 maggio 1954, registro n. 91 Presidenza, foglio n. 299, con il quale venne indetto un concorso per esami a quindici posti di veterinario provinciale aggiunto in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Decreta:

Le prove scritte dell'esame di concorso indicato in narrativa avranno luogo in Roma, nella sede del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 8, 10 e 11 giugno 1955, alle ore 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1955

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

(2365)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per titoli e per esami ad un posto di ricercatore in prova (gruppo A, grado 10°), nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'Istituto nazionale di ultracustica in Roma.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso ad un posto di ricercatore in prova (gruppo *A*, grado 10°), nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'Istituto nazionale di ultracustica in Roma.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e per esami. Sono titoli valutabili, oltre quelli di studio e di merito professionale e scientifico, le benemerenze combattentistiche e le ricompense al valor militare.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti della laurea in fisica, o matematica e fisica, o ingegneria - specialità elettrotecnica.

I concorrenti, alla data del presente bando, debbono aver compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato il 40°.

Il suddetto limite di età è elevato:

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima fino al limite massimo di anni 45.

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Non è ammesso al concorso chi, alla data del presente bando, abbia superato il 45° anno di età, anche se in possesso di più requisiti di elevazione. Peraltro ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali e per quello tuttora in servizio e già inquadrato nei ruoli transitori.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze n. 7, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Alle domande dovrà essere allegata la documentazione dei titoli valutabili ai sensi del precedente art. 2.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Consiglio nazionale delle ricerche dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti medesimi concorsi senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Del requisito dell'età gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti compresi nella graduatoria generale del concorso, che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

Il concorrente dichiarato vincitore dovrà far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana, della buona condotta e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al precedente comma, una copia integrale dello stato di servizio come previsto dall'art. 7, il titolo di studio ed il certificato medico, ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti. Uguale beneficio è accordato al personale statale che, prima della scadenza del termine dell'art. 4, è stato già inquadrato nei ruoli transitori.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati al Consiglio nazionale delle ricerche, a Ministeri, o ad altri Enti, a qualsiasi titolo.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri Uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 7.

Il candidato dichiarato vincitore dovrà produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti, semprechè essi non siano stati già prodotti a corredo della domanda quali titoli valutabili:

A) Titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 3 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dal Consiglio nazionale delle ricerche.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente bando abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore

competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

D) Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

E) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto.

F) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto.

I candidati potranno essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia del Consiglio nazionale delle ricerche, qualora questi lo ritenga necessario.

H) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica), copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto, certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali dovranno produrre:

1) copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore al bando con le note dell'ultimo quinquennio ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli *invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in* guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti, sempre che essi non siano stati già prodotti a corredo della domanda quali titoli valutabili:

a) gli ex-combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta da bollo da L. 100.

Il personale imbarcato su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, presenterà l'apposito certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dalle competenti autorità marittime;

b) gli ex-legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex-governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex-milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta da bollo da L. 100, dall'Ufficio stralcio della ex-milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo

19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi o per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciato in carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), rilasciato in data non anteriore a quella del bando, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore al bando, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 10.

Gli esami, comprendenti una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, verteranno sul programma appresso indicato nell'allegato *A*.

Per la prova scritta i candidati avranno a disposizione sei ore; la durata della prova pratica e di quella orale sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice.

Art. 11.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora fissati per le prove stesse.

Per sostenere la prova scritta, la prova pratica e quella orale, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento;

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100, se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, e per la valutazione dei titoli, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, e successive disposizioni integrative e modificatrici.

La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti per le prove d'esame e per i titoli, e di 15 punti supplementari per il servizio militare degli ex-combattenti.

Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100. La ripartizione dei punti tra le prove d'esame ed i titoli è deliberata dalla Commissione nella sua prima adunanza.

Alla prova pratica ed alla prova orale saranno ammessi i candidati che raggiungeranno almeno i sei decimi dei voti nella prova scritta.

Art. 13.

Secondo l'ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun candidato, entro il limite massimo di 100 punti, per le prove di esame e per i titoli di merito e combattentistici, la Commissione forma la graduatoria generale del concorso, nella quale saranno inclusi i concorrenti che abbiano riportato almeno i sette decimi dei punti assegnati alle prove con non meno di sei decimi per ognuna di esse e che abbiano almeno conseguito sette decimi nella votazione complessiva.

Entro il limite dei posti messi a concorso, la stessa Commissione forma la graduatoria dei vincitori seguendo l'ordine della graduatoria generale e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve, preferenze o precedenze.

A parità di merito si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 14.

Le graduatorie del concorso saranno approvate con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 15.

Il vincitore del concorso sarà ammesso all'impiego ed assunto temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei.

Egli dovrà assumere servizio presso l'Istituto nazionale di ultracustica in Roma, alla data stabilita nel provvedimento. In difetto sarà dichiarato dimissionario di ufficio a norma dell'art. 46, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova, gli sarà corrisposto un assegno mensile pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado decimo, oltre l'indennità di carovita e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che egli abbia ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione, sarà nominato ricercatore di grado 10° con gli assegni inerenti a tale grado. Se non sarà riconosciuto idoneo verrà licenziato senza alcun diritto a compenso o ad indennità.

Roma, addì 26 aprile 1955

Il presidente: COLONNETTI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prova orale

1. Cinematica delle oscillazioni o delle onde elastiche.
2. Dinamica degli oscillatori e delle onde elastiche.
3. Le grandezze del campo sonoro e la loro misura. Analisi dei suoni.
4. Sorgenti sonore.
5. I trasduttori elettroacustici.
6. I problemi dell'acustica ambientale.
7. Elementi di acustica fisiologica.
8. Elementi di acustica musicale.
9. Ultracustica. Sorgenti di ultrasuoni e ricevitori per ultrasuoni. Metodi di studio del campo ultrasonoro. Velocità di propagazione e coefficiente di assorbimento negli ultrasuoni, nei gas, nei liquidi, nei solidi. Principali risultati acquisiti nelle indagini, mediante ultrasuoni sulla struttura molecolare dei vari mezzi.
10. Applicazioni tecniche degli ultrasuoni. Applicazioni alla chimica, alla biologia, alla medicina.

Le prove scritta e pratica, verteranno su argomenti di cui al precedente elenco.

Il presidente: COLONNETTI

(2331)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza per l'anno 1955. - Proroga del termine per la presentazione delle domande.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 26 marzo 1953, n. 188, con la quale sono state dettate disposizioni sugli esami di abilitazione alla libera docenza, ed in particolare l'art. 3;

Veduta la legge 11 giugno 1954, n. 357;

Veduta la legge 5 gennaio 1955, n. 11;

Veduto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, contenente nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Veduta l'ordinanza 21 febbraio 1955, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1955, con la quale è stata indetta la sessione dell'anno 1955 degli esami di abilitazione alla libera docenza nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore;

Considerata l'opportunità di prorogare i termini per la presentazione delle domande di partecipazione agli anzidetti esami dal 16 maggio 1955, come previsto dall'art. 7 della citata ordinanza, al 30 giugno 1955;

Dispone:

Art. 1.

A modifica di quanto stabilito dall'art. 7 dell'ordinanza del 21 febbraio 1955, le domande di coloro che, cittadini italiani o stranieri, intendano sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza nella sessione dell'anno 1955, dovranno pervenire, con raccomandata, a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Divisione 1ª), entro il 30 giugno 1955.

Art. 2.

La domanda da redigersi in carta legale da L. 200, con le modalità indicate nell'art. 2 dell'ordinanza 21 febbraio 1955, dovranno essere corredate, come stabilito dall'art. 3 dell'ordinanza ora citata, dei seguenti documenti:

1) diploma di laurea o certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea stessa presso una Università od un Istituto d'istruzione superiore italiano, da almeno cinque anni rispetto alla scadenza del termine di cui all'art. 1 della presente ordinanza e, cioè, prima del 2 agosto 1950. Potranno, tuttavia, essere ammessi agli esami, a giudizio della Commissione esaminatrice, anche i candidati che:

a) abbiano conseguito la laurea dopo il 30 giugno 1950;

b) siano sforniti di laurea, purchè in tal caso abbiano compiuto o compiranno il trentesimo anno di età entro il 30 giugno 1955;

2) ricevuta modello 72-*A*, rilasciata da un procuratore del Registro, comprovante il pagamento della tassa di L. 10.000 (lire diecimila) (art. 5 legge 26 marzo 1953, n. 188);

3) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse;

4) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti o titoli che si presentano.

I candidati cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea dopo il 1° luglio 1950, o che siano sprovvisti di laurea, dovranno farne esplicita menzione nella domanda.

Le domande dei candidati stranieri dovranno, invece, esser corredate dei documenti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 21 febbraio 1955.

Non sarà dato corso alle domande che pervengano al Ministero dopo il 30 giugno 1955, ovvero che non siano corredate del diploma o certificato di laurea e della ricevuta attestante il versamento della tassa di L. 10.000 (lire diecimila).

Art. 3.

Pubblicazioni: termine per l'invio al Ministero ed ai commissari

Entro il successivo termine, che sarà reso noto mediante un'ulteriore ordinanza, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, i candidati sono tenuti a far pervenire a ciascun componente la Commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni che

riterranno di presentare, insieme con un elenco delle pubblicazioni stesse ed un curriculum della propria attività scientifica e didattica.

Entro lo stesso termine di cui alla predetta ordinanza, i candidati dovranno far pervenire al Ministero un'altra serie delle pubblicazioni con il relativo elenco ed una copia del curriculum.

E' consentita la presentazione dei soli lavori pubblicati.

Presso il Ministero dovranno essere depositati le pubblicazioni in copia unica, i disegni e progetti.

Per la tempestività dell'inoltro, si terrà conto unicamente delle pubblicazioni pervenute al Ministero.

Qualora le pubblicazioni non pervengano al Ministero entro il termine prescritto, il candidato sarà considerato rinunziante agli esami.

Roma, addì 4 maggio 1955

Il Ministro: ERMINI

(2367)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami e per titoli a quattro posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la nota n. 100172/12106 del 24 dicembre 1954, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire un concorso per esami e per titoli a quattro posti di chimico aggiunto (grado 10°, gruppo *A*) nel personale dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a quattro posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere fornito di diploma di laurea in chimica, o chimica industriale, ovvero di diploma di ingegnere chimico o ingegnere industriale, nonchè del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, oppure del certificato di abilitazione provvisoria allo esercizio della professione stessa, a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni; nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284;

b) essere cittadino italiano di sesso maschile; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) avere, alla data del presente decreto, compiuta l'età di anni 18 e non superata quella di 30, salve le elevazioni previste dalle disposizioni vigenti riportate nel successivo art. 4.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, compilate su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, Sezione 2ª), non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate dal certificato attestante i voti riportati negli esami speciali ed in quello di laurea nonchè da tutti i titoli che il candidato riterrà opportuno produrre per certificare la propria idoneità ed abilità all'esercizio della professione di chimico.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le complete generalità;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) il loro preciso recapito;

9) che siano disposti a raggiungere, in caso di eventuale nomina, qualunque destinazione;

10) se intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo comma del paragrafo 3 dell'allegato programma di esami;

11) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per chimico.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con suo decreto.

Art. 4.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, lettera *g*), è elevato, ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) ad anni 35 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 settembre 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra e mutilati o invalidi per servizio e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 30 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45 per coloro che, alla data del 28 febbraio 1951, dipendevano dall'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo; nei confronti degli appartenenti ai ruoli speciali transitori nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa, cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando.

I requisiti che diano *titoli di precedenza o di preferenza* per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del *termine utile per* la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina, devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e affari generali - Divisione personali civili, Sezione 2ª), i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti *distretti militari*, su carta bollata da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante il certificato in carta bollata rilasciata dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze del prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, debitamente legalizzato.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, Sezione 2ª), nel termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dall'autorità giudiziaria.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, debitamente legalizzato.

3. Certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata da L. 100, legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore ad un anno, occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

6. Diploma di laurea o di abilitazione, o certificato di abilitazione provvisoria, in originale o copia autenticata da notaio.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Istituto presso il quale conseguirono il richiesto titolo di studio, debitamente legalizzato.

7. Documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente; i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suindicati documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato servizio militare o non debbano prestarlo:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica):

copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciato dal competente distretto militare;

2) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto:

certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre):

certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima):

certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto.

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

8. Certificato medico, in bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico dev'essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati a visita sanitaria con medici di sua fiducia.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni statali dovranno produrre:

A) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200, di data non anteriore al bando con le note dell'ultimo quinquennio, rilasciata dal competente ufficio;

B) titolo di studio.

I concorrenti che si trovano alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

A) titolo di studio;

B) estratto dell'atto di nascita;

C) certificato generale del casellario giudiziale;

D) un certificato rilasciato, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

A) certificato di cittadinanza italiana;

B) certificato di buona condotta morale e civile;

C) certificato di godimento dei diritti politici;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato medico.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, gli aspiranti dovranno produrre una fotografia di data recente, applicata su carta bollata da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale, potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo a Taranto od eventualmente in altra sede che il Ministero si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un generale delle armi navali, presidente;

un professore di chimica di Università o dell'Accademia navale, membro;

un ufficiale superiore delle armi navali, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al settimo, membro;

due funzionari del ruolo dei chimici delle Direzioni armi ed armamenti navali, membri;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al nono, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più esperti per le lingue estere.

Art. 11.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Prima di sottoporre i candidati alle prove di esame, la Commissione procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati stessi avranno creduto di presentare per certificare la propria idoneità e abilità all'esercizio della professione di chimico.

All'uopo verrà assegnato un voto complessivo per ogni candidato da zero a cinque che contribuirà a formare il punto finale nel modo indicato nel successivo art. 12.

Art. 12.

Per ciascuna prova scritta, pratica ed orale, la Commissione dispone di dieci punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova scritta, pratica e orale, per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti ed aggiungendo a tale somma rapportata in ventesimi il punto eventualmente assegnato a ciascun candidato per i titoli di cui al precedente art. 11.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni, in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 13.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per il grado 10°, gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale annuale del grado 10°, oltre la indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1955

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1955
Registro n. 16, foglio n.

PROGRAMMA DI ESAMI

Prove scritte

1. Risoluzione di un problema comportante la conoscenza dei seguenti argomenti di chimica fisica (coefficiente 2):

Equazione di stato dei gas ideali. Il secondo principio della termodinamica. Il primo principio della termodinamica.

L'entropia. L'energia libera. L'entalpia o contenuto termico. Il potenziale termodinamico. Condizioni di equilibrio. Equazione di Gibbs-Helmotz e di Clapeyron.

La velocità delle molecole e il numero di Avogadro.

I calori molecolari dei gas e la costante di Boltzman.

Sistemi ad un componente. I liquidi ed i gas reali (equazione di Van der Waals. Effetto Jole Thomson). Liquefazione. Punto critico ed il teorema degli stati corrispondenti.

Sistemi a due componenti. Soluzioni. Leggi e teorie sulle soluzioni diluite.

Miscugli binari. Tensioni parziali e totali; distillazione. Analisi termica.

Sistemi ternari.

I colloidi (definizione, proprietà e mezzi di indagine). I sistemi a più componenti e la regola delle fasi.

L'equilibrio chimico e la legge dell'azione delle masse. Reazioni gassose.

Reazioni eterogenee. Influenza della pressione su un equilibrio.

Termochimica. Il calore di reazione e la sua dipendenza dalla temperatura.

Calcolo del calore di formazione. L'affinità o lavoro massimo nei processi chimico-fisici. Variazioni dello stato di equilibrio con la temperatura. L'azione della corrente elettrica sugli elettroliti. Leggi di Faraday. Equivalente elettrochimico.

Numeri di trasporto.

Conducibilità elettrica degli elettroliti. Leggi di Konlrausch. Dissociazione elettrolitica e grado di dissociazione. Equilibrio fra joni.

Applicazione della legge di azione di massa e gli equilibri degli joni. Costante elettrolitica. Forma degli elettroliti.

Esponente del jone idrogeno (ph). Metodi di determinazione del ph. Titolazioni potenziometriche e loro rappresentazione grafica.

Generazione di corrente degli elementi galvanici. La misura del f.e.m.

Elementi normali. Il potenziale degli elettrodi (teoria di Nernst). Catena di concentrazione. Vari tipi di elettrodi.

Catene di ossidazione e di riduzione.

Potenziale di ossidoriduzione (r.H.).

Metodi di misura di tale potenziale.

La polarizzazione delle pile. Accumulatori Polarografo e sue applicazioni.

Le equazioni per i tre tipi fondamentali di reazioni. Reazioni riversibili.

Reazione a catena. Influenza della temperatura sulla velocità di reazione.

Combustioni ed esplosioni.

2. Svolgimenti di un tema su uno dei seguenti argomenti di chimica-tecnologica (coefficiente 2):

Fabbricazione industriale dell'acido solforico. Oleum e Clorodine solforiche.

La fissazione dell'azoto atmosferico e i prodotti industriali che ne derivano.

I metalli leggeri e il loro impiego nella fabbricazione delle leghe di maggiore importanza.

Metallurgia del ferro. Ghise. Acciai comuni e speciali.

Il cotone e la cellulosa arborea. Loro impiego nell'industria tessile e degli esplosivi.

La glicerina. Diversi procedimenti industriali per la sua fabbricazione. Suo impiego. Altri alcooli usati nella industria degli esplosivi.

Urotropina e pentacritrite. Loro sintesi industriale e prodotti di nitrazione.

L'industria del catrame di carbon fossile. Nitroderivati del fenolo e del toluolo.

Resine naturali e sintetiche. Fabbricazione ed impieghi.

L'industria degli olii minerali. Vaselina. Petrolio. Benzine naturali e sintetiche. Lubrificanti.

Grassi industriali, animali e vegetali. Industria del sapone.

Olio di lino. Gli standoli. Industria delle pitture e vernici.

Solventi e plastificanti organici che trovano impiego nella grande industria.

Acque. Analisi e tecnologia (durezza).

Combustibili fossili.

Cloro e derivati.

Sostanze chimiche di guerra più importanti (fosgene, iprite, arsine), e protezioni da esse.

3. Traduzione dal francese in italiano di un brano di chimica-fisica e tecnologica. Idem dal tedesco oppure dall'inglese a scelta del candidato (coefficiente 1).

Non è ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate.

In tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa per la quale la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Prove pratiche su miscela di sali

1. Analisi qualitativa: relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 2).

2. Analisi quantitativa: comprendente almeno due determinazioni: relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 2).

La Commissione può autorizzare, per le due prove pratiche anzidette, la consultazione di speciali trattati e determina la durata di esse.

Prova orale

A. Discussione sulle prove scritte e su quelle pratiche, nonchè argomenti di chimica fisica e di chimica tecnologica, secondo il programma richiesto per le prove scritte (coefficiente 2).

B. Nozioni amministrative (coefficiente 1): ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

Roma, addì 21 marzo 1955

p. *Il Ministro*: Bosco

(2332)

Concorso per esami a settanta posti di capotecnico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel personale dei capitecnici dell'Amministrazione militare marittima.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, concernente il riordinamento dei ruoli del personale civile dell'Amministrazione militare marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la nota n. 100172/12106 del 24 dicembre 1954, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire un concorso per esami a settanta posti di capotecnico aggiunto (grado 11°, gruppo *B*), nel personale dei capitecnici dell'Amministrazione militare marittima;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a settanta posti di capotecnico aggiunto, nel ruolo del personale dei capitecnici della Marina militare (grado 11°, gruppo *B*).

I posti sono ripartiti nei seguenti servizi e specialità:

Servizio delle armi ed armamenti navali: posti n. 30 ripartiti nelle specialità:

Elettricisti	N. 3
Congegnatori	» 3
Elettromeccanici	» 4
Radiotecnici	» 11
Artificieri	» 4
Artiglieri	» 3
Siluristi	» 2

Servizio delle costruzioni navali e meccaniche: posti n. 32 ripartiti nelle specialità:

Elettricisti . . . . N. 12
Congegnatori . . . . . . » 7
(di cui 4 motoristi e 3 comuni)
Carpentieri . . . . » 11
(di cui 8 in ferro e 3 in legno)
Calderai . . . . » 2

Servizio del genio militare per la Marina: posti n. 8.

Qualora il numero dei posti messi a concorso per ciascun servizio o specialità di essi non fosse ricoperto per mancanza di concorrenti o di candidati riusciti vincitori nella rispettiva graduatoria, i concorrenti che fossero risultati idonei in altri servizi o specialità, ma non compresi nei vincitori del concorso, potranno ottenere la nomina, nell'ordine di apposita graduatoria generale, ai posti vacanti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di Istituto nautico o di Istituto industriale o di abilitazione tecnica per geometri o di liceo scientifico;

b) essere cittadino italiano di sesso maschile; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) avere, alla data del presente decreto, compiuta l'età di anni 18 e non superata quella di 30, salve le elevazioni previste dalle disposizioni vigenti riportate nel successivo art. 4.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, compilate su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, Sezione 2ª), non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) le complete generalità;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il loro preciso recapito;

i) che siano disposti a raggiungere, in caso di eventuale nomina, qualunque destinazione;

l) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per capotecnico;

m) i servizi e le specialità per cui intendano concorrere. E' in facoltà dei candidati di concorrere per più servizi ma, in ogni caso, limitatamente ad una specialità per ciascuno di essi;

n) le prove facoltative di lingua straniera che intendano sostenere.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con suo decreto.

Art. 4.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, lettera *g*), è elevato ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) ad anni 35 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 settembre 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi della Africa italiana o dei territori di confine;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra e mutilati e invalidi per servizio e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 30 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45 per coloro che, alla data del 28 febbraio 1951, dipendevano dall'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo; nei confronti degli appartenenti ai ruoli speciali transitori, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa, cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, Sezione seconda) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno inoltre, presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità. i primi mediante il certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze del prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, debitamente legalizzato.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, Sezione seconda), nel termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dall'autorità giudiziaria.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, debitamente legalizzato.

3. Certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100, legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica del tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Diploma originale o copia notarile del titolo di studio, indicato al precedente art. 2, oppure certificato provvisorio, rilasciato dall'Istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma stesso, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autenticata di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Istituto presso il quale conseguirono il richiesto titolo di studio, legalizzato dal provveditore agli studi.

6. Documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'Autorità militare competente; i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suindicati documenti:

b) per i candidati che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal competente distretto militare;

2) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva. certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

7. Certificato medico in bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati a visita sanitaria con medici di sua fiducia.

8. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali dovranno produrre:

A) copia dello stato di servizio su carta bollata da lire 200 di data non anteriore al bando, con le note dell'ultimo quinquennio, rilasciata dal competente ufficio;

B) titolo di studio.

I candidati che si trovano alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

A) titolo di studio;

B) estratto dell'atto di nascita;

C) certificato generale del casellario giudiziale;

D) un certificato rilasciato, su carta bollata da L. 100. dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

A) certificato di cittadinanza italiana;

B) certificato di buona condotta morale e civile;

C) certificato di godimento dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale;

F) certificato medico.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, gli aspiranti dovranno produrre una fotografia di data recente, applicata su carta bollata da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale, potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 9.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 10.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche, pratiche ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo a Roma od eventualmente in altra sede che il Ministero si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio, o generale, o direttore generale civile, presidente:

un ufficiale superiore della Marina militare, membro:

un funzionario della carriera amministrativa, di grado non inferiore al 7°, membro;

Faranno parte della Commissione, come membri aggregati:

a) un ufficiale superiore per ciascuno dei servizi cui appartengono i posti messi a concorso;

b) un impiegato del personale civile tecnico per ciascuna delle specialità per le quali è indetto il concorso; la scelta può cadere anche su un impiegato di specialità affine.

Possono essere aggregati alla Commissione esperti per le prove facoltative di lingue estere.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa.

Art. 12.

Per ciascuna prova, così scritta come grafica, pratica ed orale, la Commissione dispone di dieci punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, grafiche e pratiche una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova, così scritta come pratica, grafica ed orale, per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti e rapportando infine la somma in ventesimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso, ai sensi dello art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorie, aumentate dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni, in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno assunti temporaneamente in prova, per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni previsti per il grado 11° di gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 11°, gruppo *B*, oltre le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1955

p. *Il Ministro*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1955
Registro n. 16, foglio n. 3

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) comuni a tutti i servizi e specialità: composizione italiana su tema di carattere generale (coefficiente 1);

2) comune a tutti i servizi e specialità: Matematica. Problemi: uno di aritmetica od algebra ed uno di geometria o trigonometria secondo il programma della prova orale.

Prova facoltativa di lingue estere:

Traduzione in italiano dal francese, dall'inglese, o dal tedesco, a scelta del candidato di un brano di carattere tecnico.

Il candidato può chiedere di eseguire la traduzione di tutte le lingue indicate.

Per le prove facoltative di lingue estere la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

Prova grafica (coefficiente 2): obbligatoria.

Specialità dei servizi delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi ed armamenti navali:

a) copia dal vero in scala assegnata ed a matita di un oggetto avente attinenza con la specialità per la quale il candidato concorre;

b) disegno a matita, con la scorta dello schizzo eseguito come sopra, del disegno costruttivo dell'oggetto, con la chiarezza necessaria affinchè sia facilmente capito da chi dovrebbe eseguire il lavoro.

Servizio del Genio militare per la marina:
disegno in base a schizzi ed indicazioni dati dalla Commissione esaminatrice, di piante, sezioni, prospetti e particolari di costruzioni edilizie o stradali o marittime.

Prova pratica (coefficiente 3): obbligatoria:

Specialità dei servizi delle costruzioni navali e meccaniche e delle armi ed armamenti navali:
messa in opera di un lavoro secondo il disegno e la traccia stabilita dalla Commissione giudicatrice e secondo la specialità cui ciascun candidato concorre, dando prova di sapervi dare pratico indirizzo esecutivo: di conoscere le singole operazioni che occorrono e le successive fasi di lavorazione a mano od a macchina; di possedere, oltre alle nozioni teoriche, quelle pratiche occorrenti per poter esercitare rispetto al personale le proprie mansioni con cognizione ed autorevolezza; di saper giudicare bene come un lavoro sia stato eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla riproduzione del campione o del disegno, e di saperne eseguire il collaudo.

Servizio del Genio militare per la marina:
a) rilievo dal vero e disegno, nella scala prescritta, di un'opera edilizia, stradale o marittima o di parte di essa;
b) rilievo di uno o più appezzamenti di terreno, disegnandoli in pianta ed indicando con segni convenzionali le colture ed i manufatti esistenti all'atto del rilievo.

Prova orale:

A) *Nozioni comuni a tutti i servizi e specialità* (coefficiente 1):
aritmetica ed algebra: sistema metrico decimale - Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso - Misure degli angoli - Cenni sui numeri complessi - Proporzioni, regola del tre semplice e composto - Risoluzione delle equazioni di 1° e 2° grado ad una incognita e dei sistemi di equazione di 1° e 2° grado riducibili al 2° grado - Progressioni aritmetiche e geometriche - Logaritmi: loro proprietà, uso delle tavole e loro applicazioni - Rappresentazione grafica delle funzioni in coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio;
geometria: rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique parallele e proprietà relative - Triangolo, quadrato, parallelogramma, rettangolo, trapezio, poligoni; misura delle rette e degli angoli. Circonferenza: mutua posizione di rette e di circonferenze, corde, angoli al centro ed al cerchio, poligoni inscrivibili e circoscrivibili, poligoni regolari - Teorema di Pitagora e sue applicazioni - Teorema di Talete e similitudini - Area delle figure piane - Misure relative al circolo e alle sue parti.
Rette e piano nello spazio, angoli diedri - Poliedri, prisma, parallelepipedo, piramide, cono, cilindro e sfera - Equivalenza dei solidi - Misura della superficie e del volume dei solidi più comuni;
trigonometria piana: definizione delle principali linee trigonometriche e loro relazioni - Tavole: logaritmico-trigonometriche e loro uso - Risoluzione dei triangoli;
fisica e chimica: nozioni sui movimenti dei corpi; velocità ed accelerazione; composizione dei movimenti.
Forze; composizione delle forze; coppie; composizione delle coppie - Corpi solidi, rigidi; macchine semplici - Gravità; centro di gravità; caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato; pendolo e potenza; energia di moto e di posizione; conservazione dell'energia.
Corpi liquidi, pressione dall'interno e alla superficie - Principio di Archimede e sue applicazioni.
Corpi aeroformi - Pressione e sua misura - Barometro - Macchine pneumatiche e pompe; resistenza dell'aria al moto dei corpi; trattamento elementare del problema.
Luce e sua propagazione - Intensità della luce e sua misura - Riflessione della luce - Specchi piani e sferici - Rifrazione della luce - Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi; cenni di spettroscopia.
Calore - Sua misura - Calore specifico - Equivalenza di calore e lavoro - Sorgenti di calore - Propagazione del calore - Dilatazione termica - Cambiamento di stato fisico.
Produzione del suono; sua propagazione nei vari mezzi e cause che lo modificano - Caratteri distintivi dei suoni - Risonanza, interferenze.
Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica ed elettrodinamica - Correnti continue ed alternate; definizioni e formule principali - Pile; accumulatori - Macchine elettriche a corrente continua ed alternata - Principali strumenti di misura.
Leggi delle combinazioni chimiche; equivalenti chimici; ipotesi atomica e molecolare - Pesi atomici e pesi molecolari - Simboli e formule; equazioni, regole di nomenclatura - Ossigeno ed azoto - Aria atmosferica - Combustione; fiamma - Ozono ed acqua ossigenata - Cloro ed acido cloridrico - Zolfo ed idrogeno solforato; acidi solforoso e solforico - Ammoniaca; acidi nitroso e nitrico - Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati - Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
Generalità sui metalli e sulle leghe - Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti - Ossidi, idrati e sali più notevoli;
disegno: il candidato deve dar prova di saper prontamente e razionalmente interpretare disegni già compilati in guisa di spiegarli a chi, con la scorta di essi, deve lavorare;
nozioni pratiche: organizzazione delle lavorazioni in officina in base ai dati ed agli elementi risultanti dai disegni di costruzione. Regole e dati pratici per la compilazione di preventivi, di perizie e di specificazioni di materiali. Computi di costo della mano d'opera e spese generali.
Norme per prevenire gli infortuni sul lavoro. Provvedimenti in caso di infortunio;
nozioni di diritto amministrativo e di statistica; stato giuridico degli impiegati dello Stato.
Nozioni sulla legislatura del lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro - Assicurazione degli operai.

B) *Nozioni particolari tecniche per i concorrenti ai seguenti servizi e specialità* (coefficiente 2):

Servizio delle armi ed armamenti navali:
congegnatore: materiali principali ed ausiliari impiegati nella costruzione, riparazione e sistemazione dei complessi elettrici; loro qualità e loro impiego nelle varie opere - Motori a vapore e a combustione interna da accoppiare ai generatori elettrici.
Macchine semplici (viti, ruote dentate, paranchi, ecc.).
Resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione, azioni combinate - Applicazioni di calcolo per casi semplici di parti di macchine.
Conduttori elettrici ed isolanti - Resistenza - Legge di Ohm - Circuiti derivati - Principi di Kirckoff - Applicazione - Legge di Joule e applicazione - Cariche elettrostatiche - Elettricità atmosferica - Capacità - Condensatori e loro collegamenti - Vari tipi di accumulatori - Magneti artificiali e naturali - Magnetismo terrestre - Campo e circuito magnetico - Permeabilità e induzione magnetica - Campo magnetico prodotto dalla corrente - Riluttanza, saturazione, isteresi magnetica - Azioni fra correnti e fra correnti e campi magnetici - Induzione elettromagnetica e sue leggi - Coefficiente di induzione mutua e di autoinduzione - Corrente parassita e di Foucault.
Corrente elettrica alternata - Fase - Valori istantanei, medio, efficace.
Azione della capacità della induttanza e della resistenza dei circuiti a corrente alternata - Corrente polifase - Aggruppamento a stella e a triangolo - Campo magnetico rotante - Generatori a corrente continua - Commutazioni; reazione dell'indotto; poli ausiliari e circuito compensatori; forza elettromotrice indotta e forza controelettromotrice, potenza, rendimento e perdite delle dinamo; vari tipi e loro proprietà; riversibilità delle dinamo; velocità, potenza; rendimento e coppia motrice; vari tipi di motore e loro proprietà; avviamento; inversione, frenatura, regolazione della velocità - Alternatori; alternatori polifase, accoppiamento e messa in fase degli alternatori - Motori a corrente alternata; motori a velocità variabile; motori sincroni e asincroni; loro proprietà - Trasformatori; trasformatori statici e rotanti; convertitori;
elettricista (vedi programma di congegnatore);
artificieri: proprietà dei principali corpi semplici che occorrono nella fabbricazione degli esplosivi; ossigeno azoto, idrogeno, zolfo, carbonio, potassio, fosforo; loro composti e derivati più in uso nella chimica degli esplosivi.
Nozioni di chimica organica con speciale riguardo ai corpi impiegati nella fabbricazione degli esplosivi; composti idrati del carbonio, alcool, cellulosa, vaselina, glicerina, olii, grassi.
Principali materiali impiegati nella costruzione e riparazione delle macchine - Loro caratteri - Provenienza e processi per ricavare dal minerale i principali metalli usati per la costruzione delle macchine.
Metallurgia del ferro, della ghisa e dell'acciaio - Varie specie di acciaio; acciai comuni; acciai speciali; acciai rapidi; acciai inossidabili - Tempera.
Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Flessione. Compressione. Trazione. Torsione. Solidi caricati di punta. Molle e piastre. Momenti di inerzia e momenti resistenti. Applica-

zione di calcoli per casi semplici di costruzione. Prove meccaniche di materiali. Limite di elasticità. Cariche di sicurezza e di rottura. Resistenza. Durezza. Principali macchine per prove di metalli.

Principali macchine operatrici impiegate per la lavorazione dei metalli e del legno - Torni - Fresatrici - Pialle - Limatrici - Trapani - Alesatrici - Barenatrici - Rettifiche, ecc. - Trasmissione di movimento delle macchine operatrici e norme per la relativa condotta e conservazione.

Organi delle macchine - Bulloni e viti - Vari sistemi di filettature - Resistenza dei bulloni - Effetti delle vibrazioni sui collegamenti a vite e bulloni - Sistemi per assicurare il serraggio delle viti e bulloni di organi soggetti a scosse e vibrazioni - Collegamenti degli organi delle macchine - Collegamenti a chiavetta - Copiglie - Bielle - Giunti fissi - Accoppiatoi per albero - Giunti mobili - Innesti a dente, a frizione, elettromeccanici - Giunto di Cardano, di Holdan, a snodo a bicchiere - Alberi di trasmissione - Supporti - Cuscinetti a bronzine, a sfere, portanti, di spinta - Attrito nei perni - Lubrificazione - Ruote dentate - Generalità - Vari tipi di dentatura - Profili - Tracciatura pratica di ruote a dente epicicloidali di assortimento - Diametro primitivo - Passo - Modulo - Sforzo periferico di una ruota dentata - Problemi semplici e relativi - Ruote dentate a denti elicoidali e viti senza fine - Ruote coniche - Ingranaggi silenziosi - Costruzione degli ingranaggi - Fresatrici universali - Macchine speciali per la costruzione delle ruote dentate - Raggruppamenti degli ingranaggi - Rapporti di trasformazione - Riduttori e moltiplicatori di velocità ad ingranaggi - Gruppo differenziale piano, cilindrico, conico.

Apparecchi di sollevamento - Paranco differenziale: a vite, idraulici - Argano - Verricello - Piano inclinato.

Nozioni di fonderia - Modelli - Tornitura e staffatura - Forni di fusione - Cubilotti - Forni a riverbero, a crogiuolo, elettrici - Terre da fonderia - Finitura dei getti.

Ferri laminati e profilati - Chiodature - Ribattiture - Calafataggio - Utensili pneumatici - Martello pneumatico - Trapano pneumatico - Schema generale di piccolo impianto per azionare utensili pneumatici - Saldatura ossiacetilenica ed elettrica.

Principi sui quali si basano i compressori d'aria e le macchine ad aria compressa;

radiotecnici: nozioni di elettrologia e magnetismo - corrente alternata - generalità sulle grandezze periodiche ed alternative. F.E.M. indotta in circuito rotante in un campo magnetico f.e.m. e correnti alternate: valore massimo, frequenza, valore efficace - circuiti comprendenti resistenza, induttanza e capacità. Reattanza - potenza di una corrente alternata e fattore di potenza - correnti alternate non sinusoidali - fattore di forma - armoniche - campo rotante Ferraris - trasformatori, funzionamento - norme e formule pratiche per il calcolo di massima di piccoli trasformatori generatrici di corrente continua - generatrici di corrente alternata - motori a corrente continua - motori a corrente alternata - convertitori e raddrizzatori - accumulatori elettrici.

Nozioni di telegrafia e telefonia:

Emissione elettronica - Tubi elettronici - Diodi e loro uso - Triodi - Caratteristiche statiche e dinamiche - Parametri del triodo - Capacità interelettrodica - Tubi a più elettrodi (poliodi) - Scarica oscillante di un condensatore - Triodo, frequenza, decremento - Intensità efficace, energia e potenza della corrente oscillante e smorzata - Oscillazioni elettroniche in un circuito aperto - Onde elettromagnetiche - Velocità di propagazione, frequenza e lunghezza d'onda - Meccanismo della propagazione - Onda diretta o terrestre e onda indiretta o atmosferica - Propagazione delle onde corte - Elementi dei circuiti oscillanti - Resistenza in alta frequenza - Induttanza e capacità e loro calcolo - Capacità propria di bobine - Accoppiamento di circuiti nel caso di oscillazioni smorzate - Risonanza e curve di risonanza - Aerei - Antenne e telai - Eccitazione delle antenne - Distribuzione delle correnti e delle tensioni lungo le antenne - Lunghezza d'onda propria dell'antenna e modo di variarla - Altezza efficace - Resistenza di irradiazione - Rendimento delle irradiazioni - Cenni sui generatori di oscillazioni smorzate e scopi r. t. (a scintilla) - Spinterometri - Oscillazioni persistenti e vari mezzi per la loro generazione - Il triodo in funzione di generatore - Condizioni di oscillazione - Circuiti fondamentali - Rendimento degli oscillatori - Stabilità di frequenza delle oscillazioni - Accoppiamenti di circuiti nel caso delle oscillazioni persistenti - Vari sistemi di accoppiamento - Modulazione delle onde persistenti - Grado di modulazione - Vari sistemi di modulazione - Ricezione delle onde smorzate e delle onde modulate - Rivelazione con cristalli e con triodi - Ricezione delle onde persistenti - Battimenti - Ricezione con eterodina - Selezione elettrica ed acustica dei segnali radiotelegrafici - Amplificazione delle oscillazioni - Amplificazioni in alta e bassa frequenza - Amplificazione senza distorsione - Vari tipi di amplificatori - Autoscillazioni degli amplificatori - Dispositivi di neutralizzazione - Amplificazione di potenza con pentodi - Generalità sulle stazioni radio trasmittenti - Tubi trasmittenti e loro caratteristiche - Costanza della frequenza e mezzi atti ad assicurarla - Fenomeni piezoelettrici - Oscillatori piloti - Amplificazione di potenza - Metodi di neutralizzazione - Rendimento di un complesso trasmittente - Diagrammi di irradiazione di antenne - Diagrammi relativi ai telai - Cenni sugli aerei per onde corte e sui sistemi a fascio - Stazioni trasmittenti radiotelegrafiche ad onde modulate - Stazioni trasmittenti radiofoniche - Generazione dell'onda portante - Modulazione - Vari tipi di microfoni - Amplificazione microfonica - Amplificazione dell'onda portante e dell'onda modulata - Apparati riceventi - Caratteristiche dei ricevitori (sensibilità, selettività) - Cenno sui fenomeni elettroacustici - Cenni sui vari tipi di cuffie telefoniche, altoparlanti e diffusori - Disturbi nella ricezione e mezzi per attenuarli - Ricevitori con amplificazione ad alta frequenza, a reazione ed a bassa frequenza - Apparati a cambiamento di frequenza - Ricevitori a super-reazione - Alimentazione degli apparati riceventi - Generalità sui filtri elettrici e relativo impiego - Aerei e telai in ricezione - Principi fondamentali della radiogoniometria - Cenni sui posti radiogoniometrici.

Nozioni sui materiali speciali, ferromagnetici, conduttori dielettrici impiegati nelle costruzioni elettriche, sulla loro fabbricazione, sulle forme e misure commerciali relative, sulla loro lavorazione - Nozioni sulla esecuzione, sul montaggio e sulla riparazione delle parti fondamentali degli apparecchi radiotecnici (condensatori, bobine, trasformatori, ecc.) e delle principali macchine elettriche, con particolare riguardo a quelle impiegate in radiotecnica - Nozioni sulla fabbricazione dei tubi termoionici - Criteri per il controllo pratico dei materiali impiegati nelle applicazioni elettriche e radiotecniche.

Apparecchi e apparecchiature per le misure radioelettriche - Misure di frequenza, lunghezza d'onda, di correnti e tensioni per alte frequenze, di resistenze in alte frequenze - Misure sulle antenne.

Oscillatori elettromagnetici ed a raggi catodici e loro uso.

Collaudo di elementi di radiotrasmettitori e ricevitori;

elettromeccanici: conduttori elettrici ed isolanti - Resistenza - Legge di Ohm - Circuiti derivati - Principi di Kirckoff - Applicazione - Legge di Joule e applicazioni - Cariche elettrostatiche - Elettricità atmosferica - Capacità - Condensatori e loro collegamenti - Vari tipi di accumulatori - Magneti artificiali e naturali - Magnetismo terrestre - Campo e circuito magnetico - Permeabilità e induzione magnetica - Campo magnetico prodotto dalla corrente - Riluttanza, saturazione, isteresi magnetica - Azioni fra correnti e fra correnti e campi magnetici - Induzione elettromagnetica e sue leggi - Coefficiente di induzione mutua e di autoinduzione - Corrente parassita e di Foucault.

Corrente elettrica alternata - Fase - Valori istantaneo, medio, efficace - Azione della capacità della induttanza e della resistenza dei circuiti a corrente alternata - Corrente polifase - Aggruppamento a stella e a triangolo - Campo magnetico rotante - Generatori a corrente continua - Commutazioni; reazione dell'indotto; poli ausiliari e circuiti compensatori; forza elettromotrice indotta e forza contro-elettromotrice; potenza; rendimento e perdite della dinamo; vari tipi e loro proprietà; riversibilità delle dinamo; velocità; potenza; rendimento e coppia motrice; vari tipi di motori e loro proprietà; avviamento; inversione, frenatura, regolazione della velocità - Alternatori; alternatori polifasi; accoppiamento e messa in fase degli alternatori - Motori a corrente alternata; motori a velocità variabile; motori sincroni e asincroni; loro proprietà - Trasformatori; trasformatori statici e rotanti; convertitori - Cenni sulle valvole termoioniche e loro applicazione - Resistenza dei materiali - Azioni deformanti - Flessione - Compressione - Trazione - Torsione - Solidi caricati di punta - Molle e piastre - Momenti di inerzia e momenti resistenti - Applicazione di calcolo per casi semplici di costruzione - Prove meccaniche di materiali - Limite di elasticità - Carichi di durezza e di rottura - Resistenza - Durezza - Principali macchine per prove di materiali - Principali macchine operatrici impiegate per la lavorazione dei metalli - Forni - Fresatrici - Pialle - Limatrici - Trapani - Alesatrici - Barenatrici - Rettifiche, ecc.

Organi delle macchine - Bulloni e viti - Vari sistemi di filettature - Collegamento degli organi delle macchine - Collegamenti a chiavetta - Copiglie - Bielle - Giunti fissi - Accoppiatoi per alberi - Giunti mobili - Innesti a dente, a frizione, elettromeccanici - Giunto di Cardano, di Holdan, a snodo, a bicchiere - Alberi di trasmissione - Supporti - Cuscinetti a bronzine a sfere, portanti, di spinta - Attrito nei perni - Lubrificazione - Ruote dentate - Generalità - Vari tipi di dentatura - Profili - Tracciatura pratica di ruote a denti epicicloidali di assortimento - Diametro primitivo - Passo - Modulo - Sforzo periferico di una ruota dentata - Problemi semplici relativi - Ruote dentate a denti elicoidali e viti senza fine - Ruote coniche - Ingranaggi silenziosi - Costruzione degli ingranaggi - Fresatrici universali - Macchine speciali per la costruzione delle ruote dentate - Raggruppamento degli ingranaggi - *Rapporti di trasformazione* - Riduttori e moltiplicatori di velocità ad ingranaggi - Gruppo differenziale piano, cilindrico e conico;

artigliere: principali materiali impiegati nella costruzione e riparazione delle macchine - Loro caratteri, provenienza e processi per ricavare dal minerale i principali materiali (metalli) usati per la costruzione delle macchine - Metallurgia del ferro della ghisa e dell'acciaio - Varie specie di acciaio; acciai comuni; acciai speciali; acciai rapidi, acciai inossidabili - Tempera - Cementazione - Leghe metalliche più usate - Loro caratteri e applicazioni - Resistenza dei materiali - *Azioni deformanti* - Flessione - Compressione - Trazione - Torsione - Solidi caricati di punta - Molle e piastre - Momenti di inerzia e momenti resistenti - Applicazione di calcolo per casi semplici di *costruzione* - *Prove meccaniche* di materiali - Limite di elasticità - Cariche di sicurezza e di rottura - Durezza - Principali macchine per prove di metalli - Principali macchine operatrici impiegate per la lavorazione dei metalli e del legno - Torni - Fresatrici - Pialle - Limatrici - Trapani - Alesatrici - Berenatrici - Rettifiche, ecc. - Trasmissione di movimento delle macchine operatrici e norme per la relativa condotta e conservazione.

Organi delle macchine - Bulloni e viti - Vari sistemi di filettature - Resistenza dei bulloni - Effetti delle vibrazioni sui collegamenti a viti e bulloni - Sistema per assicurare il serraggio delle viti e bulloni di organi soggetti a scosse e vibrazioni - Collegamenti degli organi delle macchine - Collegamenti a chiavetta Copiglie - Bielle - Giuntifissi - Accoppiatoi per alberi - Giunti mobili - Innesti a dente, a frizione, elettromeccanici - Giunto di Cardano, di Holdan, a snodo, a bicchiere - Alberi di trasmissione - Supporti - Cuscinetti a bronzine, a sfere, portanti, di spinta - Attrito nei perni - Lubrificazione - Ruote dentate - Generalità - Vari tipi di dentatura - Profili - Tracciatura pratica di ruote a denti epicicloidali di assortimento - Diametro primitivo - Passo - Modulo - Sforzo periferico di una ruota dentata - Problemi semplici relativi - Ruote dentate a denti elicoidali e viti senza fine - Ruote coniche - Ingranaggi silenziosi - Costruzione degli ingranaggi - Fresatrici universali - Macchine speciali per la costruzione delle *ruote dentate* - Raggruppamenti degli ingranaggi - Rapporti di trasformazione - Riduttori e moltiplicatori di velocità ad ingranaggi - Gruppo differenziale piano, cilindrico, conico.

Apparecchi di sollevamento - Paranco differenziale; a vite elicoidale; ad ingranaggio - Grue a colonna, a ponte - Martinetti a vite, idraulici - Argano - Verricello - Piano inclinato.

Nozioni di fonderia - Modelli - Fornitura e staffatura - Forni di fusione. Cubilotti - Forni a riverbero, a crogiolo, elettrici, - Terre da fonderia - Finitura di getti.

Ferri laminati e profilati - Chiodature - Ribattiture - Calafataggio - Utensili pneumatici - Martello e scalpello pneumatico - Trapano pneumatico - Schema generale di piccolo impianto per azionare utensili pneumatici - Saldatura ossiacetilenica ed elettrica.

Principi sui quali si basano i compressori d'aria e le macchine ad aria compressa;

silurista: oltre quanto indicato per la specialità artigliere: generalità sui siluri - Centro di gravità e carena dei siluri: modo di determinarlo - Centro di gravità della testa: stabilità e modo di determinarlo - Testa di guerra - Effetto massimo della esplosione - Acciarino minimo - Urto necessario per il suo funzionamento.

Verifiche in officina delle varie parti del siluro - Presatura - Assetto.

Servizio delle costruzioni navali e meccaniche:

elettricisti: materiali principali impiegati nella costruzione e riparazione delle macchine elettriche, loro qualità e loro impiego nelle varie opere - Caldaie a vapore e meccanismi ausiliari, motori a combustione interna e loro funzionamento.

Principali macchine operatrici delle varie officine, attrezzi e mezzi di lavoro, trasmissione di movimento e cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione - Resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione, azioni *combinate* - Applicazioni per casi semplici di parti di macchine - Calcolo sugli alberi soggetti a torsione.

Campo magnetico - Campi diamagnetici e paramagnetici - Isteresi - Energia dissipata per isteresi - Corrente elettrica continua - Legge di Ohm, legge di Joule e loro applicazioni - Elementi dai quali dipende la corrente - Resistenza dei conduttori e sua misura - Induzione elettromagnetica, forza elettromotrice indotta - Coefficiente di induzione mutua e autoinduzione - Corrente Foucault.

Capacità elettrica dei conduttori - Condensatori - Oscillazioni elettriche - Corrente elettrica alternata - Corrente alternata polifase - Campo magnetico rotante - Trasformazione di energia chimica in energia elettrica e viceversa - Pila ed accumulatori - *Loro aggruppamento e funzionamento* - Applicazioni elettrochimiche - Trasformazione di energia meccanica in energia elettrica e viceversa - Dinamo a corrente alternata ed a corrente continua: particolari costruttivi; caratteristiche - Motori a corrente continua - Varie specie di motori a corrente alternata; particolari costruttivi - Sistemi di costruzione a corrente continua ed a corrente alternata monofase e polifase - Scelta dei conduttori e calcoli relativi alle condutture - Quadri di distribuzione - Interruttori - Valvole - Illuminazione elettrica - Proiettori - Propulsione elettrica;

congegnatore motorista: materiali principali ed ausiliari adoperati nelle officine da congegnatore; loro qualità, difetti ed impegno nelle varie opere - Caldaie a vapore e loro funzionamento - Combustione e combustibili - Lubrificazione e sue proprietà - Organi e *funzionamento delle macchine* a vapore ad aria compressa ed idraulici, delle pompe, delle valvole, ecc. e loro funzioni - Principali strumenti usati per la determinazione dei dati relativi al funzionamento degli apparati motori (indicatori, freni, dinamometri, torsiometri, ecc.) - Motori endotermici - Costituzione dei tipi di più largo uso - Caratteristiche dei motori navali - Diagrammi di funzionamento e distribuzione - Notizie principali sui materiali impiegati nella loro costruzione - Difetti di funzionamento - Condotta - Manutenzione - Combustibili e lubrificanti e loro caratteristiche adatti per i diversi tipi di motori - Principali macchine operatrici delle varie officine, trasmissione di movimento e cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione.

Attrezzi e altri mezzi di lavoro delle officine meccaniche - Resistenza dei materiali, azioni deformanti - Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate - Calcoli degli alberi soggetti a torsione;

congegnatore comune: materiali principali ed ausiliari adoperati nelle officine da congegnatore; loro qualità, difetti ed impiego nelle varie opere - Caldaie a vapore e loro funzionamento - Combustione e combustibili - Lubrificazione e sue proprietà - Organi e funzionamento delle macchine a vapore, dei motori a combustione interna, a scoppio, ad aria compressa ed idraulici, delle pompe, delle valvole, ecc. e loro funzioni - Principali strumenti usati per la determinazione dei dati relativi al funzionamento degli apparati motori (indicatori, freni, dinamometri, torsiometri, ecc.).

Principali macchine operatrici delle varie officine, trasmissione di movimento e cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione - Attrezzi ed altri mezzi di lavoro delle officine meccaniche.

Resistenza dei materiali, azioni deformanti - Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate - Calcoli degli alberi soggetti a torsione;

carpentiere in legno: vari tipi di legname usati per la costruzione di scafi, di alberature, di palischermi e per servizi ausiliari; loro qualità e difetti; loro impiego secondo le varie opere.

Nomenclatura delle principali parti di una nave in legno e loro struttura - Alberature, vele e centro velico - Tracciamento alla sala di uno scafo di legno e rilievo da esso per la costruzione.

Impostazione di una nave in legno e successive fasi di costruzioni - Calafataggio e chiodature - Correnti galvaniche e sistemi di preservazione dello scafo - Pitture.

Vari tipi di scafi in legno e loro particolari caratteristiche - Scali di costruzione e di alagaggio - Bacini di carenaggio ed immissione in essi di una nave.

Cenni sulla stabilità delle navi, sulla stabilità sotto vela e sulla prova di stabilità - Cenni sulla robustezza longitudinale.

Invasatura ed operazioni necessarie per il varo di una nave.

Cenni sull'allestimento e sui principali macchinari di bordo;

carpentière in ferro: ghisa, ferro ed acciaio; loro caratteristiche e sistemi di produzione - Lamiere, profilati e loro lavorazione - Collaudo dei diversi tipi di ferri.

Nomenclatura delle principali parti di una nave in ferro e loro struttura - Tracciamento alla sala di uno scafo in ferro e rilievo da esso per la costruzione - Macchine per la lavorazione delle lamiere e dei ferri.

Impostazione di una nave in ferro e successive fasi di costruzione - Vari tipi di fasciame e di ossature - Calafataggio e chiodatura.

Paratie, porte stagne, passaggi a paratia - Ponti e sovrastrutture.

Vari tipi di scafi in ferro - Intercapedini, strutture trasversali e longitudinali - Pitture antivegetative e anticorrosive.

Manutenzione degli scafi - Bacini di carenaggio, battelli porta ed operazioni necessarie per la immissione di una nave in bacino.

Scali di costruzione e di alaggio.

Cenni sulla robustezza longitudinale, sulla stabilità e sulla prova di stabilità di una nave.

Invasatura di una nave in ferro ed operazioni necessarie per il varo di una nave.

Cenni sull'allestimento e sui principali macchinari di bordo;

calderai: nozioni sui materiali impiegati nei lavori di calderaio, sulle loro qualità, sui loro difetti, sulle prove alle quali vengono sottomessi e sul loro impiego nei lavori - Cenni sommari sui principali processi di fabbricazione dei tubi di ferro e d'acciaio per caldaie - Norme e prove per la ricezione di detti tubi - Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazione dei materiali adoperati nell'arte del calderaio - Vari tipi di caldaie specialmente in uso nella Marina militare - Nozioni sui rivestimenti delle caldaie e sul modo di applicarli - Nozioni sulle macchine lavoranti, sugli attrezzi e sugli altri mezzi di lavoro delle officine di calderaio.

Nozioni sui materiali impiegati nei lavori da ramiere, sulle loro qualità, sui loro difetti, sulle prove alle quali vengono sottomessi, e sul loro impiego nei lavori - Cenni sommari sui principali processi di fabbricazione dei tubi di rame e di ottone - Norme e prove per la ricezione di detti tubi - Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali da ramiere - Nozioni sulle macchine operatrici, sugli attrezzi e sugli altri mezzi di lavoro nelle officine nelle quali si fanno lavori da ramiere.

Nozioni sulla resistenza dei materiali - Azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione e azioni combinate - Applicazioni per casi semplici di costruzione - Calcolo dei recipienti e delle chiodature.

Servizio del Genio militare per la marina:

costruzioni e topografia: principali materiali da costruzione: pietre naturali ed artificiali, legname, ferro ed altri metalli - Loro classificazione e caratteristiche, specialmente per le opere marittime.

Malte comuni ed idrauliche - Loro componenti.

Agglomerati idraulici - Proprietà essenziali e modalità di preparazione e di impiego.

Lavori di terra: scavi e riporti - Scavi comuni - Scavi subacquei eseguiti con mezzi ordinari e con mezzi effossori; macchine relative.

Consolidamento dei terrapieni - Muri di sostegno dei terrapieni e resistenza di essi.

Fondazioni - Sistemi di fondazioni da adottare in relazione al peso della costruzione - Metodi per aumentare la resistenza del terreno - Fondazioni ad aria compressa.

Particolari costruttivi ed opere di finimento delle costruzioni edilizie in genere - Ordini architettonici - Macchine ed apparati per il sollevamento e trasporto di pesi notevoli.

Resistenza dei materiali: coefficiente di resistenza, resistenza alla trazione - Formule empiriche più usate per il calcolo delle dimensioni delle strutture portanti.

Misure delle fabbriche e dei vari elementi che le compongono.

Nozioni fondamentali di planimetria: allineamenti; curve; poligonazioni; strumenti topografici.

Squadre e goniometri - Verifiche e rettifiche.

Rilevamento dei terreni - Metodi diversi di poligonazione - Rilievo particellare.

Nozioni preliminari di altimetria - Strumenti per rilievi altimetrici - Verifiche e rettifiche.

Operazioni altimetriche - Livellazioni longitudinali e trasversali e relativi profili e sezioni - Livellazioni raggiunte - Piani quotati e piani e curve orizzontali.

Nozioni di estimo basati sui programmi relativi agli esami di abilitazione per i provenienti dalla sezione di agrimensura degli Istituti tecnici, con particolare riferimento alle applicazioni del genio militare.

Roma, addì 24 marzo 1955

p. *Il Ministro*: Bosco

(2333)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatorie di merito del concorso a quarantasette borse di studio per la specializzazione di giovani laureati in discipline che interessano la sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto 3 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1954, registro n. 14, foglio n. 134, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di quarantasette borse di studio per la specializzazione di giovani laureati in discipline che interessano la sperimentazione agraria, da usufruire presso Istituti di ricerca, istruzione e sperimentazione agraria;

Visto il decreto interministeriale 15 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1955, registro n. 2, foglio n. 78, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Sono approvate, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti, giusta l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, le seguenti graduatorie di merito del concorso di cui alle premesse:

Specializzazione in agronomia:

1. Chisci Giancarlo	punti	44,50	su 50
2. Ronchi Vittoria	»	43 —	»
3. Filbier Marina	»	40,75	»
4. Pelucca Elvira, nata nel 1929	»	40,50	»
5. Montaruli Alfonso, nato nel 1931	»	40,50	»
6. Piga Gavino	»	39,50	»
7. Morettini Igino	»	39 —	»
8. Briganti in Giannoni Giovanna Maria	»	38,25	»
9. Francesconi Francesco, nato nel 1925	»	37,75	»
10. Fabbretti Maria Carla, nata nel 1927	»	37,75	»
11. Beghi Carlo	»	37,50	»
12. Frezza Gianfranco	»	37,25	»
13. De Fabritiis Camillo	»	37 —	»
14. Marizza Luigi	»	36,75	»
15. Megli Vittorio	»	36,50	»
16. Dosi Aristide	»	36 —	»
17. Rigoni Antero	»	35,50	»
18. Cerrini Umberta	»	35 —	»
19. Ricci Graziella	»	34,50	»
20. Gambogi Piero	»	34 —	»
21. D'Andrea Onorino, nato nel 1921	»	33 —	»
22. Pilla Antonio Mario, nato nel 1929	»	33 —	»
23. Giacomelli Pietro	»	32,50	»
24. Giacomucci Francesco	»	32,25	»
25. De Martini Remo, nato nel 1925	»	32 —	»
26. Massantini Franco, nato nel 1928	»	32 —	»
27. Zileri Dal Verme Clemente, nato nel 1929	»	32 —	»
28. Ingianni Giuseppe	»	31 —	»
29. Perego Pierambrogio	»	30 —	»

Specializzazione in biologia vegetale:

1. Lais Adriana . . . punti 42,50 su 50
2. Briganti in Giannoni Giovanna Maria . . . » 42,25 »
3. Toponi Maria Angelica . . . . » 42 — »
4. Tripi Rosa . . . . . » 40,75 »
5. Avanzi Silvana Lucia . . . . . » 40,50 »
6. Dosi Aristide . . . . . » 38 — »
7. Zitelli Giuseppina . . . . . . » 36,75 »
8. Giacomucci Francesco . . . . » 36 — »
9. Volpe Elena . . . . » 35,25 »
10. Masironi Roberto . . . . » 32,50 »
11. Di Benedetto Giuseppina . . . . » 32 — »
12. Luciani Maria . . . » 31 — »

Specializzazione in entomologia:

1. Baccetti Baccio . . punti 45,50 su 50
2. Tonini Marina . . » 43,25 »
3. Monti Loris . . . . . . » 40 — »
4. Lauricella Salvatore . . . . . » 39,50 »
5. Trevisan Mario . . . . . » 39,25 »
6. Mazzantini Luigi . . . . . » 38,50 »
7. Zarini Anna Maria . . » 38 — »
8. Bernardini Battaglini Marcella . » 37,50 »
9. Vessia Riccardo . . . . . » 36,25 »
10. Di Stefano Mario . . . . . . » 35,25 »
11. Malossini Franco . . » 32,50 »
12. Hugues Maria, nata nel 1928 . . . » 31 — »
13. Masironi Roberto, nato nel 1931 . . » 31 — »

Specializzazione in patologia vegetale:

1. Zucca Rita . . punti 41 — su 50
2. Gambogi Piero . . . . . » 40,50 »
3. Menna Giuseppe . . . . . . » 39,50 »
4. Zitelli Giuseppina . . . . . » 38,75 »
5. Saggini Alessandro . . . » 38,50 »
6. Madaluni Anna Luisa . . . . » 38 — »
7. Gallucci in Rangone Maria Maddalena . » 37,25 »
8. Hugues Maria . . . . » 36 — »
9. Masironi Roberto . . . . » 34,50 »
10. Ingianni Giuseppe . . . . . » 32,50 »

Specializzazione in zootecnia:

1. Lucifero Mario Francesco . . . punti 41,50 su 50
2. Auxilia Maria Teresa . . . » 40,50 »
3. Parigi Bini Roberto . . . . » 39,50 »
4. Malossini Franco . . . . . . » 38,50 »
5. De Martini Remo . . . . . . » 37,50 »
6. Fredella Gennaro . . . . . . » 35,50 »
7. D'Andrea Onorino . . . . . punti 35 — su 50
8. Pilla Antonio Mario . . . . . » 34,50 »
9. Scavo Salvatore . . . . . » 30 — »

Specializzazione in chimica agraria:

1. Giovagnotti Celsino . . . . punti 43,75 su 50
2. Capitò Luciana . . . . . . » 42 — »
3. Marizza Luigi, nato nel gennaio 1925 » 41,75 »
4. Marranghello Bussotti Teresa, nata nel maggio 1925 . . . . . » 41,75 »
5. Serini Giuseppe . . . . . . » 41 — »
6. Calè Maria Teresa . . . . . » 40,50 »
7. Tripi Vincenza, nata nel gennaio 1927 » 39,50 »
8. Ruggieri Giovanni, nato nell'ottobre 1927 . . . . » 39,50 »
9. Barbagallo Luigi . . . . . . » 39 — »
10. Polesello Andrea . . . . . . » 37,25 »
11. D'Ambrosio Antonio, nato nel 1926 » 37 — »
12. Verlicchi Lucia, nata nel 1930 . . » 37 — »
13. Ciampolini Lorenza . . . . . » 36,50 »
14. Malossini Franco . . . . . . » 35,50 »
15. Salvadori Filiberto . . . . . » 34,50 »
16. Frezza Gianfranco . . . . . » 34,25 »
17. Zagari Arnaldo, nato nel febbraio 1926 . . . . » 34 — »
18. Riccò Giovanna, nata nel giugno 1926 » 34 — »
19. Pezzoli Campello Grazia, nata nel 1923 . . . . » 32,50 »
20. Bergonzini Emore, nato nel 1927 . » 32,50 »
21. Lo Presti Agostina . . . . . » 32 — »
22. Sparapano Nunzio Domenico . . » 30,50 »

Specializzazione in meccanica agraria:

1. Sebastiani Giancarlo . . . . . punti 36 — su 50

Specializzazione in caseificio e microbiologia:

1. Rossi Jone . . . . punti 44,50 su 50
2. Megli Vittorio . . . . . . » 40,50 »
3. D'Ambrosio Antonio . . . . . » 34,50 »
4. Delforno Giovanni . . . . . » 33,50 »
5. Bergonzini Emore . . . . . » 30 — »

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1955

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1955
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 278. — PALADINI

(2343)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.